

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

7^o Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 1996

Presidenza del presidente VILLONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(938) PASQUALI e LA LOGGIA: *Norme in materia di sanzioni amministrative previste dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, per il mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, n. 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441*

(1201) CARPINELLI ed altri: *Disposizioni in materia di termini per la documentazione delle spese elettorali*

(1366) PASQUALI ed altri: *Norme in materia di sanzioni amministrative previste dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, per il mancato deposito presso il Collegio re-*

gionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, n. 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441

(Seguito della discussione congiunta e approvazione in un testo unificato con il seguente titolo: **Disposizioni in materia di documentazione delle spese elettorali**):

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4
ABBATE, sottosegretario di Stato per l'interno ..	3
BESOSTRI (Sin. Dem.-L'Ulivo)	3
GUERZONI (Sin. Dem.-L'Ulivo)	4
LISI (AN)	4
MAGGIORE (Forza Italia)	3
PASQUALI (AN), relatrice alla Commissione ..	2, 4
PASSIGLI (Sin. Dem.-L'Ulivo)	3
PELLEGRINO (Sin. Dem.-L'Ulivo)	3

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(938) PASQUALI e LA LOGGIA: *Norme in materia di sanzioni amministrative previste dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, per il mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, n. 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441*

(1201) CARPINELLI ed altri: *Disposizioni in materia di termini per la documentazione delle spese elettorali*

(1366) PASQUALI ed altri: *Norme in materia di sanzioni amministrative previste dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, per il mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, n. 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441*

(Seguito della discussione congiunta e approvazione in un testo unificato con il seguente titolo: **Disposizioni in materia di documentazione delle spese elettorali**)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 938, 1201 e 1366.

Proseguiamo la discussione sospesa nella seduta del 7 novembre. Ricordo che la relatrice, senatrice Pasquali, nella precedente seduta ha presentato un testo unificato dei disegni di legge. In qualche scambio di idee avuto sull'argomento ho potuto rilevare che, mentre vi è un unanime consenso dei Gruppi parlamentari sulle disposizioni transitorie, tese al recupero di situazioni oggettivamente discriminate, vi sono notevoli perplessità e riserve sulla ridefinizione del regime sanzionatorio. Vi è chi ritiene che sarebbe più opportuno - affido questa riflessione alla cortese valutazione della Commissione - affrontare l'argomento in maniera più organica e al di fuori di questa specifica sede; si potrebbe invece affrontare con il provvedimento il problema specifico e urgente determinato dall'attuale normativa, che non prevede la diffida nei confronti dei non eletti.

Sottopongo questa osservazione all'attenzione dei colleghi e della relatrice in particolare.

PASQUALI, *relatrice alla Commissione.* È ovvio che la preoccupazione fondamentale che ci ha mosso verrebbe superata deliberando riguardo all'articolo 2 del testo che ho presentato e approvando la disposizione relativa all'immediata entrata in vigore della legge. Il problema è urgente e vi sono casi anche drammatici, persone che davvero non possono sopportare sanzioni tanto pesanti.

È ovvio che una valutazione del regime sanzionatorio si potrà effettuare in un'altra sede e in un altro momento. Pertanto posso convenire con quanto proposto dal Presidente.

PRESIDENTE. Occorre evitare che si ritardi l'*iter* della parte su cui tutti sono d'accordo per approvare disposizioni sulle quali invece il con-

senso non c'è. Preferirei che si approvasse rapidamente la norma dell'articolo 2 e che il provvedimento passasse all'altro ramo del Parlamento per la definitiva approvazione.

Sarebbe quindi opportuno aggiungere nel testo l'articolo 2-*bis*, così come proposto dalla relatrice, senatrice Pasquali.

Se poi volessimo affrontare anche il tema del regime sanzionatorio, credo che, in base agli elementi raccolti, rischieremmo di aumentare le difficoltà invece di appianarle.

MAGGIORE. Sono d'accordo con questa impostazione.

PELLEGRINO. Anch'io concordo.

ABBATE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo il parere favorevole del Governo su questa linea.

PASSIGLI. Signor Presidente, vorrei avere un chiarimento. Questo tipo di intervento sana le situazioni in atto e mi sembra quindi molto opportuno. Anche non volendo statuire per il futuro in materia di sanzioni, mi chiedo se non valga la pena prevedere nell'articolo 2 l'applicazione della diffida anche per le elezioni future. Tale diffida nei confronti dei candidati non eletti non dovrebbe rappresentare solamente un procedimento che si adotta come sanatoria *una tantum*, mentre l'articolo 2 si riferisce espressamente ai candidati non eletti in specifiche elezioni: le elezioni politiche del 27 e 28 marzo 1994 e del 21 aprile 1996 e le elezioni regionali del 23 aprile 1995.

PRESIDENTE. Ciò deriva dalla lettera *c)* dell'articolo 1 del testo unificato che prevede la soppressione all'articolo 15, comma 8, della legge n. 515 del 1993, delle parole: «proclamato eletto», e rende obbligatoria la diffida nei confronti dei candidati non eletti.

BESOSTRI. Noi abbiamo voluto equiparare il trattamento previsto per i candidati eletti a quello previsto per i candidati non eletti, perchè la diffida era prevista per i primi e non per i secondi. Mentre questa disparità è stata eliminata, ne permane un'altra: il candidato proclamato eletto che non abbia presentato la dichiarazione decade dalla carica, invece il candidato proclamato eletto solo successivamente, in quanto subentra ad altri in base alla quota proporzionale, qualora non abbia presentato la dichiarazione, non decade dalla carica e non è passibile di ulteriori diffide.

PRESIDENTE. Dobbiamo chiarire se le sanzioni in questo caso non sono effettivamente applicate perchè il candidato proclamato eletto che non abbia presentato la dichiarazione decade immediatamente dalla carica, in base ad una sanzione espressamente richiamata per il cui tempo di applicazione non è previsto un termine specifico. Si potrebbe quindi fare un riferimento generico a tutte le sanzioni di cui all'articolo 15, comma 5, della legge n. 515 del 1993, così come modificato ai sensi dell'articolo 1 del testo unificato; non c'è infatti motivo che si applichino

sanzioni diverse solo per il fatto che la proclamazione avviene in tempi diversi per l'eletto e per il subentrante. Potremmo quindi sostituire nel comma 2 dell'articolo 2 del testo unificato le parole: «si applica la sanzione» con le seguenti: «si applicano le sanzioni» di cui all'articolo 15 della legge n. 515.

La relatrice, senatrice Pasquali è d'accordo?

PASQUALI, *relatrice alla Commissione*. Sì, sono d'accordo.

GUERZONI. Mi dichiaro contrario all'estensione della norma sulla decadenza perchè mi sembra inadeguata e perfino contraddittoria con le scelte del corpo elettorale.

PRESIDENTE. Senatore Guerzoni, non è stato possibile affrontare organicamente il tema delle sanzioni così come è accaduto per qualsiasi ipotesi di decadenza, argomenti che, peraltro, si pongono al di fuori dell'oggetto del provvedimento in esame.

Faccio rilevare questo per segnalare che la mancata considerazione della norma della decadenza non rappresenta un orientamento di merito ma solo la scelta della Commissione di non intervenire su un tema che va ovviamente analizzato nella sua globalità. Purtroppo i tempi sono molto ristretti per poter discutere di questo problema sul quale, peraltro, non credo ci sia unanimità di opinioni.

GUERZONI. Confermo comunque la mia posizione. Speravo che questa fosse l'occasione per eliminare una norma che io giudico inadeguata.

PASQUALI, *relatrice alla Commissione*. Ritengo che qualsiasi forza politica sia interessata a proporre al più presto un disegno di legge (per il quale si possa prevedere un *iter* ordinario) che provveda sia ad eventuali modifiche delle sanzioni, sia all'esclusione della norma della decadenza.

Occupiamoci intanto di questo provvedimento che, per poter godere di un *iter* rapido, deve essere estremamente semplificato. Ritengo a tal fine opportuno presentare una nuova proposta di testo unificato che tiene conto delle indicazioni emerse nel corso della discussione.

LISI. Sarebbe opportuno acquisire, sul provvedimento in esame, il parere della 2^a Commissione.

PRESIDENTE. Se intervenissimo con modifiche sul regime sanzionatorio previsto dalla normativa vigente sarebbe necessario acquisire il parere della Commissione giustizia, ma in questo caso le sanzioni rimangono immutate.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli del nuovo testo unificato proposto dalla relatrice:

Art. 1.

(Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515)

1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7, comma 6, primo periodo, dopo le parole: «deve essere trasmessa», sono inserite le seguenti: «entro tre mesi dalla proclamazione»;

b) all'articolo 7, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione.»;

c) all'articolo 14 è abrogato il comma 5;

d) all'articolo 15, commi 5 e 10, dopo la parola: «Collegio», inserire la seguente: «regionale»;

e) all'articolo 15, comma 8, primo periodo, sono soppresse le parole: «proclamato eletto».

È approvato.

Art. 2.

(Norme transitorie)

1. Il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge diffida i candidati non eletti alle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica del 27 e 28 marzo 1994 e del 21 aprile 1996 e alle elezioni regionali del 23 aprile 1995, che non abbiano presentato la dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, n. 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, a depositare la dichiarazione entro quarantacinque giorni dalla diffida. Ove la dichiarazione sia depositata nel predetto termine di quarantacinque giorni, sono revocate le sanzioni amministrative pecuniarie già irrogate, delle quali è comunque sospesa l'esecuzione durante il decorso dei termini previsti dal presente comma.

2. Ove la dichiarazione di cui al comma 1 non sia depositata nel termine di quarantacinque giorni ivi previsto, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

È approvato.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

A seguito dell'approvazione del testo unificato propongo che il titolo del provvedimento sia così modificato: «Disposizioni in materia di documentazione delle spese elettorali».

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE

